

Adunanza Plenaria si pronuncia sul dissesto dell'ente locale

Autore: Redazione

In: Focus, Giurisprudenza commentata

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la **sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022** ha stabilito che: "La disciplina normativa sul **dissesto del Comune**, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, **può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo**, con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza".

Si approfondisca con:

- **Il Dissesto degli enti locali**
- **La dichiarazione di dissesto e il divieto di procedure esecutive.**

Cosa si intende per dissesto di un ente locale?

La disciplina normativa sul **dissesto**, basata sulla creazione di una **massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario**, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le **poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente** possono essere attratte alla predetta gestione, benché il **relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo**.

Con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.

Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell'Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa *ratio* e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l'esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza.

Il caso di specie

L'Adunanza Plenaria, con la sentenza in commento, ha chiarito che con la separazione tra le attività finalizzate al risanamento e quelle di liquidazione della massa passiva, il dissesto ha assunto una fisionomia analoga al **fallimento privatistico**.

Dall'altro lato, va sottolineato che sussistono, anche in costanza di Gestione liquidatoria, **contributi dello Stato** per il pagamento dell'indebitamento pregresso in rapporto alla popolazione dell'ente dissestato.

Al riguardo, deve peraltro aggiungersi che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione è stata assoggettata alla normativa sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in particolare per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180). In tal modo, la remunerazione dei crediti attraverso gli interessi di mora ai sensi del citato d.lgs. n. 231-2002 offre una compensazione al creditore, che si contrappone al rischio che il credito venga attratto nella massa della Gestione liquidatoria.

Il **dissesto finanziario degli enti locali** si colloca quindi, in altri termini, all'interno dell'**antitesi Stato-mercato**.

Alla luce delle svolte considerazioni, si ritiene che le caratteristiche del procedimento di dissesto siano espressive di un **equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni** e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall'altro lato, di tutelare i creditori.

L'equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto **non può ritenersi contrario ad alcun parametro costituzionale**, né in via diretta né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost..

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/adunanza-plenaria-si-pronuncia-sul-dissesto-dellente-locale/>